



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 10 DEL 09/05/2022

OGGETTO: RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE RIFIUTI AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS 152/2006 E SS.MM.II., IN LOC. PERIGNANO VIA TOSCANA, 20, PROPRIETÀ GIEMME INDUSTRIA ARREDAMENTI SRL.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con il Verbale della Polizia Locale Unione dei Comuni della Valdera Comando Territoriale di Casciana Terme Lari prot. in entrata n. 003650 del 28/02/2022 è stata accertata la presenza di rifiuti abbandonati su terreno sito in Casciana Terme, Via Toscana, 20, identificato al Foglio di Mappa 17 Particella 318 del Catasto Fabbricati – Sezione Lari f.s.s.a.. di proprietà della GIEMME INDUSTRIA ARREDAMENTI S.R.L.

- dalla Relazione di Servizio della Polizia Locale Unione dei Comuni della Valdera Comando Territoriale di Casciana Terme Lari del 16/01/2022 risulta che: *“...l'abbandono era costituito da rifiuti di varia natura come copertoni, parti di autoveicoli, materiale plastico, materiale ferroso, sanitari e sacchi contenenti rifiuti di varia natura. Oltre a questi nell'area risultavano presenti 3 veicoli in stato di abbandono...”*

- nel Verbale di Accertamento della Polizia Locale Unione dei Comuni della Valdera Comando Territoriale di Casciana Terme Lari si legge che:

“... Per i veicoli veniva avviata la procedura prevista dalla Legge 209/03 mentre per gli altri rifiuti, non è stato possibile identificare il responsabile dell'abbandono, perciò in data 12 febbraio 2022 è stato instaurato con la Dott.ssa Burchi Miriana in qualità di Curatrice Fallimentare come da visura camerale, il contraddittorio ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006 a seguito del quale, a parere degli scriventi, è emersa in capo alla stessa una colpa in vigilando per non aver nel tempo impedito con nessuna azione l'abbandono dei rifiuti nel resede del quale risulta curatrice in quanto l'area risulta sprovvista di recinzione o di cartelli indicanti la proprietà privata o il divieto di abbandono di rifiuti; inoltre la stessa Dott.ssa Burchi ha dichiarato di non recarsi frequentemente all'immobile in oggetto, se non in caso di necessità legate al proprio ruolo e che nell'ultimo periodo, anche a causa della pandemia da Covid-19 non vi si è più recata e di essere venuta a conoscenza della presenza dell'abbandono di rifiuti solo una volta contattata dallo scrivente. Risulta pertanto evidente la

manca di vigilanza da parte della Dott.ssa Burchi in quanto verosimilmente per almeno 12 mesi la stessa non era mai andata a controllare l'area facilitando così il fenomeno verificatosi."

- l'accertamento effettuato dalla Polizia Locale Unione dei Comuni della Valdera Comando Territoriale di Casciana Terme Lari è stato svolto in contraddittorio con la Curatela fallimentare, come previsto dall'art. 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006 ed emerge in capo alla predetta Curatela *"...una colpa in vigilando per non aver nel tempo impedito con nessuna azione l'abbandono dei rifiuti nel resede del quale risulta curatrice..."*.
- in data 07/03/2022 il Resp. Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana terme Lari, con atto prot. n. 0004128, ha inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento, finalizzato all'adozione di un'ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, sempre ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 152/06. La comunicazione è stata trasmessa a i Sig.ri:
 - MASI GIOTTO nato a Ponsacco il 10/05/1939 e residente in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Perignano, Via Livornese Est, 168;
 - BERNACCHI CRISTINA nata a Pontedera il 18/05/1966 e residente in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Usigliano, Via Don Minzoni, 5;
 - BERNACCHI MICHELA nata a Pontedera il 28/09/1969 e residente in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Querceto, Via Querceto, 7;
 - FOSCHI LOREDANO, nato a Ponsacco il 14/09/1936 e residente in PONSACCO (PI), Via Puccini, 25;
 - BERNACCHI ALESSANDRO nato a Pontedera il 23/04/1989 e residente in PONSACCO (PI), Via F. Turati, 33;

in qualità di soci come risultanti dalla Visura Camerale della GIEMME INDUSTRIA ARREDAMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Perignano, Via Toscana, 20;

ed alla D.ssa BURCHI MIRIAM nata a Pontedera il 10/01/1976, residente in CASCIANA TERME LARI, Loc. Casciana Terme, Via l'Aia, 33 in qualità di Curatrice Fallimentare come risultante dalla Visura Camerale della Ditta GIEMME INDUSTRIA ARREDAMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Perignano, Via Toscana, 20.

In particolare, ai Sig.ri Masi Giotto, Bernacchi Cristina, Bernacchi Michela e Burchi Miriam, la comunicazione è pervenuta in data 17/03/2022, mentre al Sig. Bernacchi Alessandro è pervenuta in data 10/03/2022 e al Sig. Foschi Loredano è pervenuta in data 16/03/2022;

- nel termine assegnato di 15 giorni sono pervenute le seguenti controdeduzioni:
comunicazione prot. n. 0006319 del 04/04/2022 della Curatrice Fallimentare, D.ssa Burchi Miriam;

La Curatela Fallimentare ha allegato essenzialmente due circostanze:

- a) l'impossibilità di qualificare detta Curatela quale soggetto responsabile dell'abbandono incontrollato di rifiuti;
- b) l'assenza di liquidità in capo al Fallimento, tale da non consentire la sopportazione delle spese, non solo di rimozione dei rifiuti, ma anche di adozione di misure di protezione idonee a prevenirne l'abbandono.

Si legge, in particolare, nelle predette deduzioni difensive;

a) l'impossibilità di qualificare detta Curatela quale *"... soggetto trasgressore del divieto di abbandono di rifiuti rilevato da codesto Comune e si evidenzia che tale violazione non è imputabile alla curatela secondo gli ordinari*

titoli di responsabilità, anche per condotta omissiva, colposa, nei limiti della esigibilità, o dolosa, in quanto il patrimonio del Fallimento Gemme Industria Arredamenti S.r.l. in liquidazione risulta TOTALMENTE INCAPIENTE, non essendovi, quantomeno allo stato, alcuna liquidità, non solo rispetto ai costi della rimozione, rimessione in pristino e/o bonifica dell'area ma persino rispetto ad eventuali costi di controllo, vigilanza, sorveglianza e/o protezione con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma del bene immobile in questione. Tali circostanze escludono la possibilità di qualificare come colposo e, tantomeno, doloso, qualsiasi comportamento, anche ovviamente omissivo, della scrivente curatela fallimentare, con conseguente totale assenza di responsabilità in capo alla curatela e con conseguente non imputabilità alla scrivente della violazione contestata e della mancata adozione di qualsiasi misura di prevenzione da comportamenti illeciti posti in essere da terzi nonché di qualsiasi misura di carattere ripristinatorio per porre rimedio alla violazione rilevata.

Infatti, non ci si può esimere dal rilevare (e codesto spett. le Comune non può non considerare) che la sopra rilevata totale mancanza di risorse da parte del fallimento non può trovare, quantomeno allo stato, alcun rimedio, non risultando, infatti, attivabile o azionabile, nel caso specifico, da parte della scrivente Curatela alcuna iniziativa o azione, considerato, peraltro, che anche la vendita del bene immobile appartenente al patrimonio dell'impresa fallita - a differenza di quanto accade per qualsiasi altra impresa non fallita o per qualsiasi persona fisica - segue procedure e tempistiche peculiari, disciplinate dalle norme in materia fallimentare, che non possono assolutamente essere derogate e che non appaiono certo compatibili con la situazione di cui si discute....”

- le giustificazioni suddette non paiono escludere una condotta colposa in capo alla Curatela. L'assenza di liquidità appare difficilmente poter giustificare la mancata adozione di cautele minime, come sottolineato dalla Polizia Municipale, quali l'apposizione di una cartellonistica indicante la proprietà privata e il divieto di abbandono di rifiuti o una semplice recinzione e ad ogni caso, quanto meno una vigilanza periodica dei luoghi tale poter accertare tempestivamente il verificarsi di condotte illecite di abbandono di rifiuti ed impedire che tali condotte avessero a ripetersi, evitando l'attuale stato di degrado e di accumulo di materiali abbandonati.

- l'art. 192, D. Lgs 152/2006 impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;

- il comma 3 dell'art. 192, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo..

Riguardo alla posizione della Curatela Fallimentare, la giurisprudenza amministrativa ha posto i seguenti principi:

" a) il curatore fallimentare non è un avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti e, salve le ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all'operato del curatore, il fallimento non determina un fenomeno successorio sul piano giuridico;

b) di conseguenza, il curatore non è qualificabile come soggetto personalmente responsabile dell'inquinamento, non essendo né l'autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuti, né l'avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore;

c) ciò non significa, tuttavia, che, con la dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell'art. 192 del dlgs. n. 152/2006;

d) la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare, non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare 'beni negativi'), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti;

e) l'unica lettura del decreto legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che consente all'Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento;

f) nel dettaglio:

- il diritto europeo impone che i rifiuti devono essere rimossi, anche quando cessa l'attività;

- a questa attività doverosa, deve provvedervi l'imprenditore che non sia fallito o, in alternativa, colui che amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento;

- il diritto europeo non prevede alcuna specifica esimente per i curatori;

- l'art. 3, par. 1, punto 6, direttiva n. 2008/98/CE definisce il detentore, in contrapposizione al produttore, come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti (rectius: dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono);

- le nozioni nazionali sulla distinzione tra il possesso e la detenzione sono recessive di fronte ai principi del primato, dell'efficacia e dell'effettività del diritto europeo, perché ciò che conta è la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l'amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati;

- ai sensi dell'art. 14, par. 1, direttiva n. 2008/98/CE, i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o ancora dai detentori precedenti dei rifiuti;

- in base al principio "chi inquina paga" (v. il 'considerando' n. 1 della direttiva n. 2008/98/CE), solamente chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. 'esimente interna' prevista dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006;

- la direttiva n. 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione), ma, comunque, oggettiva, e orienta sul piano interpretativo le disposizioni legislative nazionali (v. sentenza della Corte di giustizia UE, sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16, Ungheria c. Commissione europea);

g) la curatela fallimentare che ha la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può avvantaggiarsi dell'esimente di cui al cit. art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata: nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare è senz'altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero;

h) l'abbandono di rifiuti e, più in generale, l'inquinamento, costituiscono 'diseconomie esterne' generate dall'attività di impresa (cd. "esternalità negative di produzione"), i cui costi di gestione ricadono sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell'ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento;

i) l'eventualità che il fallimento sia, in tutto o in parte, incapiente rispetto ai costi della bonifica, rappresenta una evenienza di mero fatto, peraltro configurabile anche in ipotesi riferibili a un imprenditore non fallito o al proprietario del bene o alla stessa amministrazione comunale che, in dissesto o meno, non abbia disponibilità finanziarie adeguate" (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 1480 che così riassume i principi espressi dall'Adunanza Plenaria n. 3/2021).

La Curatela Fallimentare, nel caso di specie, appare pertanto passivamente legittimata a ricevere l'ordine di rimozione che si adotta con il presente provvedimento.

Quanto agli altri soggetti cui è stato inviata la comunicazione d'avvio del procedimento, occorre considerare che la qualifica di mero socio di una società a responsabilità limitata, qual'è, nella specie, la GIEMME INDUSTRIA ARREDAMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, non attribuisce alcuna forma di rappresentanza della persona giuridica e non rende di conseguenza i relativi soggetti destinatari dell'ordine di rimozione, salvo ovviamente il caso in questi coincidano con gli autori dell'illecito.

Nel caso di specie, tuttavia, i Sig.ri Masi Giotto e Foschi Loredano hanno assunto, a decorrere dal 23.12.2015, come risulta dal Registro della Imprese, anche la carica di liquidatori e legali rappresentanti della società. Nei loro confronti dovrà essere pertanto diretto, al pari della Curatela Fallimentare, l'ordine di rimozione.

VISTO CHE:

- il comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate

Visto il D. Lgs 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 152/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Alla D.ssa:

- BURCHI MIRIAM nata a Pontedera il 10/01/1976, residente in CASCIANA TERME LARI, Loc. Casciana terme, Via l'Aia, 33 nella sua veste di Curatrice Fallimentare della GIEMME INDUSTRIA ARREDAMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Perignano, Via Toscana, 20, proprietaria del terreno sito in Casciana Terme, Via Toscana, 20, identificato al Foglio di Mappa 17 Particella 318 del Catasto Fabbricati – Sezione Lari f.s.s.a. ove è avvenuto l'abbandono dei rifiuti;

e ai Sig.ri

- MASI GIOTTO nato a Ponsacco il 10/05/1939 e residente in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Perignano, Via Livornese Est, 168;
- FOSCHI LOREDANO, nato a Ponsacco il 14/09/1936 e residente in PONSACCO (PI), Via Puccini, 25

in qualità di liquidatori e legali rappresentanti della GIEMME INDUSTRIA ARREDAMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Perignano, Via Toscana, 20 proprietaria del terreno sito in Casciana Terme, Via Toscana, 20, identificato al Foglio di Mappa 17 Particella 318 del Catasto Fabbricati – Sezione Lari f.s.s.a. ove è avvenuto l'abbandono dei rifiuti;

ognuno per quanto di propria competenza e spettanza, di provvedere a propria cura e spese, entro i termini di seguito riportati a:

1. predisporre, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, un piano di intervento predisposto e sottoscritto da tecnico o impresa specializzata, finalizzato alla rimozione dei rifiuti presenti sul sito ed al ripristino dello stato dei luoghi. Detto piano, da presentare al Comune, il quale si riserva di coinvolgere anche Arpat per la relativa valutazione, dovrà essere così articolato:
 - classificazione delle varie tipologie di rifiuti per codice CER;
 - indicazione modalità rimozione e invio a smaltimento/recupero;Il piano dovrà riportare nominativi ed estremi autorizzativi dei soggetti incaricati e un crono programma delle operazioni.

2. procedere entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, all'attuazione di quanto previsto nel Piano d'Intervento di cui al precedente punto 1);

3. effettuate le attività di cui al Piano d'intervento indicato al precedente punto 1, dovrà essere fornita all'Amministrazione Comunale ed alla Polizia Locale Unione dei Comuni della Valdera Comando Territoriale di Casciana Terme Lari la documentazione completa attestante l'avvenuto smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti (relazione finale, FIR, rapporti di prova, rilievi fotografici, ecc.).

D I F F I D A

I Sig.ri:

- BURCHI MIRIAM nata a Pontedera il 10/01/1976, residente in CASCIANA TERME LARI, Loc. Casciana Terme, Via l'Aia, 33,
nell'esercizio delle funzioni di Curatore Fallimentare della più volte menzionata GIEMME INDUSTRIA ARREDAMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- MASI GIOTTO nato a Ponsacco il 10/05/1939 e residente in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Perignano, Via Livornese Est, 168;
- FOSCHI LOREDANO, nato a Ponsacco il 14/09/1936 e residente in PONSACCO (PI), Via Puccini, 25,
in qualità di liquidatori e legali rappresentanti della GIEMME INDUSTRIA ARREDAMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Perignano, Via Toscana, 20;

ad eseguire quanto ordinato ai punti che precedono nei tempi e nei modi stabiliti nella presente Ordinanza.

AVVERTE

1. che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amm/ne, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 192 comma 3 del D.Lgs 152/2006;
2. il mancato adempimento a quanto previsto dalla presente ordinanza è punito con l'arresto fino ad un anno, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 255 comma 3 del D.Lgs 152/2006;
3. che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Riccardo Turchi e che l'Ufficio Competente per la presa visione degli atti è il Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari – U.O. Manutenzioni Ambiente Protezione Civile.
4. che ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 è possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di notifica della presente ordinanza.

DISPONE

1. La notifica della presente Ordinanza ai Sig.ri:
 - a. BURCHI MIRIAM nata a Pontedera il 10/01/1976, residente in CASCIANA TERME LARI, Loc. Casciana Terme, Via l'Aia, 33;

- b. MASI GIOTTO nato a Ponsacco il 10/05/1939 e residente in CASCIANA TERME LARI (PI), Loc. Perignano, Via Livornese Est, 168;
 - c. FOSCHI LOREDANO, nato a Ponsacco il 14/09/1936 e residente in PONSACCO (PI), Via Puccini, 25;
2. Di trasmettere la presente Ordinanza:
- All'A.R.P.A.T. Dipartimento provinciale di Pisa per PEC al seguente indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it;
 - Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale di Casciana Terme Lari per PEC al seguente indirizzo polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it per i procedimenti di competenza in materia di sanzioni e di Polizia Giudiziaria ai sensi del D. Lgs 152/2006;
 - Al Servizio Vigilanza del Comune di Casciana Terme Lari ed al Messo notificatore del Comune di Ponsacco per la notifica ai Soggetti interessati;
3. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

Mirko Terreni
(atto firmato digitalmente)